



**PROVINCIA DI SONDRIO**  
**Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca**

**DECRETO N. 101**

Sondrio, 22/09/2022

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore"
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

**VISTA** la Deliberazione regionale n°XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio sul territorio di Regione Lombardia e quindi anche in provincia di Sondrio, indicando in particolare le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio dei Galliformi alpini e della definizione dei piani di prelievo delle popolazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 30/04/2014 che istituisce le Zone Speciali di Conservazione, recependo le prescrizioni dettate dalla Deliberazione regionale n°1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (attuali ZSC) ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.", e le deliberazioni n°61 e n°62 del 29/11/2011 del Consiglio Provinciale, di Approvazione dei Piani di gestione delle ZSC IT2040039 Val Zerta e IT2040040 Val Bodengo, che prevedono le seguenti limitazioni per il prelievo dei Galliformi alpini:

-il prelievo della Pernice bianca è vietato e potrà essere autorizzato solo qualora si riscontrino, per almeno 2 anni consecutivi, un successo riproduttivo di almeno 2,5 juv/FF totali nel censimento dell'intero Comprensorio

Alpino di Chiavenna e un indice riproduttivo pari ad almeno 1,25 juv/adulto nei carnieri della stagione precedente. Il piano di prelievo nell'areale complessivo della specie dentro e ai confini della ZSC (tenendo conto anche dei Siti confinanti) non potrà superare il 10% della consistenza totale stimata nell'area.

**VISTE** le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- obbligo di chiusura della caccia a Pernice bianca e Lepre bianca al raggiungimento del 95% del piano di prelievo;
- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente con ciascun ente l'opportunità di sospendere il prelievo nelle aree da esso gestite per la stagione venatoria successiva;

**VISTO** il decreto n°35 del 1° luglio 2022 del Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio, con il quale è stata approvata, per il territorio del CAC di Chiavenna, la cartografia delle aree campione proposte, nell'ambito del documento di programmazione dei censimenti dei Galliformi alpini;

**ATTESO CHE** nel Comprensorio Alpino di Chiavenna sono stati effettuati, previa autorizzazione, i censimenti e gli accertamenti del successo riproduttivo di Fagiano di monte e Pernice bianca, secondo le modalità previste dalle Linee guida regionali sopra citate;

**VISTA** la relazione annuale sulla gestione faunistico-venatoria dei galliformi alpini, redatta dal dott. Diego Galli con le relative proposte di prelievo, e la nota relativa ai lagomorfi trasmesse dal CA di Chiavenna rispettivamente nelle date del 15 e 20 settembre 2022;

**VISTE** le valutazioni tecniche dell'Ufficio faunistico, dettagliate nell'apposita relazione;

**ATTESO** che il Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie, sulla scorta dei piani di abbattimento presentati, dei risultati dei censimenti dell'anno in corso e dei precedenti, degli abbattimenti e dei controlli dei capi abbattuti nelle passate stagioni, della valutazioni dei parametri di riferimento e dei calcoli dei prelievi ammissibili, basati su quanto previsto dalle Linee guida regionali, ha formulato le proprie valutazioni, stabilendo in particolare, al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo verificatosi nelle passate stagioni, la chiusura della caccia per Pernice bianca e Lepre bianca al raggiungimento del 90% dei piani, fermo restando che sarà consentita la successiva assegnazione nominale dei capi rimanenti, se richiesto dal CA di Chiavenna;

**DATO ATTO** che, in base a quanto previsto dalle Linee Guida sopra citate, per la Pernice bianca il piano di prelievo deve essere formulato sulla base dei dati raccolti nelle Unità territoriali di riferimento, come individuate nell'Allegato 4 alle medesime e che il CA di Chiavenna ha richiesto di effettuare il prelievo esclusivamente nell'Unità territoriale 1;

**VISTI** i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e, in particolare, si prescrive il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca in tutte le ZPS del territorio lombardo (allegato A, lett. f, della dgr 30 luglio 2008, n°8/7884, modificato dalla d.g.r. 8 aprile 2009, n°8/9275);

**RITENUTO** di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## DECRETA

1) di determinare, nella corrente stagione venatoria, per il Comprensorio Alpino di Chiavenna, il numero massimo di capi abbattibili suddivisi per singola specie, fermo restando i limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della

L.r. 26/93, e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina o alla Lepre nel Comprensorio Alpino di Chiavenna a prelevare un numero totale di capi per specie come indicato nello schema seguente, fermo restando che ogni cacciatore della specializzazione Tipica Alpina potrà abbattere un massimo di **n°10 capi tra galliformi e lepre bianca**, e ogni cacciatore della specializzazione Lepre un massimo di **n°7 lepri**;

	SPECIE	Piano abbattimento	Carniere personale
<b>Specializzazione Tipica alpina</b>	<b>FAGIANO DI MONTE</b>	<b>65</b>	<b>4</b>
	<b>PERNICE BIANCA Unità territ. 1</b>	<b>50</b>	<b>4</b>
	<b>LEPRE BIANCA</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

	SPECIE	Piano abbattimento	Carniere personale
<b>Specializzazione Lepre</b>	<b>LEPRE COMUNE</b>	<b>30</b>	<b>5</b>
	<b>LEPRE BIANCA</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

- 2) di fissare a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo **2 ottobre - 20 novembre 2022** come richiesto dal Comitato di Gestione;
- 3) di autorizzare il prelievo della **Pernice bianca** nelle **ZSC IT2040039 Val Zerta e IT2040040 Val Bodengo**, in considerazione dei dati positivi raccolti nelle precedenti stagioni;
- 4) di disporre per la **Pernice bianca e per la Lepre bianca**, la chiusura anticipata al raggiungimento del 90% del piano, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere successivamente assegnati nominativamente, previa comunicazione scritta del CA di Chiavenna, con indicazione degli assegnatari;
- 5) la caccia alla **Pernice bianca** è consentita unicamente nell'**Unità territoriale 1**, come individuata nell'Allegato 4 alle Linee Guida regionali;
- 6) di demandare al Comitato di gestione il controllo di **tutti i capi di Galliformi e Lepre bianca abbattuti e almeno il 60% dei capi di Lepre comune**, che verrà attuato da uno o due tecnici laureati esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione del Comitato di Gestione, presso i punti di controllo appositamente individuati ed istituiti dal Comitato stesso.
- 7) Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2023, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005